



 [Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

finanziamento della lite da parte di terzi

Il contratto di finanziamento della lite da parte di terzi

Avv. Matteo Simeone Deboni, socio Mercanti e Associati, Studio Legale e Tributario

Il presente contributo si prefigge di offrire una breve e sintetica panoramica del contratto di finanziamento della lite da parte di terzi, quale pratica contrattuale nata in Australia e gradualmente diffusasi in altri paesi sia di *common law* (es. Inghilterra) che di *civil law* (es. Francia, Germania e Austria).

Le ragioni dello sviluppo del finanziamento della lite da parte di terzi sono da individuarsi nell'aumento dei costi della giustizia e nell'indisponibilità delle risorse necessarie a promuovere un giudizio, determinata anche dalla crisi economica dell'ultimo decennio, nonché da una asimmetria economica tra le parti in causa (per esempio nel caso di azioni risarcitorie collettive o *class action*). In tal senso il fenomeno viene visto con favore quale strumento che consente l'accesso alla giustizia da parte di soggetti che diversamente non avrebbero la possibilità di far valere i loro diritti.

Ciò premesso, per contratto di finanziamento della lite può dirsi quell'accordo con il quale un soggetto accetta di finanziare un contenzioso arbitrale e/o giudiziale, assumendo i costi della difesa tecnica di una delle parti: qualora venga accolta la domanda della parte finanziata, quest'ultima, a sua volta, si obbliga a trasferire all'impresa finanziatrice una percentuale di quanto attribuito con la decisione di accoglimento della domanda, ovvero con un accordo di definizione della controversia.

Per quanto nella loro declinazione pratica tali accordi siano piuttosto elaborati e si compongano di decine di pagine, i loro elementi essenziali, che ne individuano anche la causa, sono rappresentati, per il soggetto finanziato, dall'obbligo di (i) corrispondere al finanziatore, in caso di vittoria della lite, una determinata percentuale dei proventi ricavati dalla medesima, e (ii) informare periodicamente e costantemente il finanziatore circa l'andamento della lite; per il soggetto finanziatore, dall'obbligo di (i) mantenere indenne il soggetto finanziato dalle spese di lite (ivi incluse, tendenzialmente, le spese di soccombenza), e (ii) mantenere riservate le informazioni fornitegli dal cliente circa l'andamento del processo.

Si tratta di un contratto atipico (ammissibile se rispetta i requisiti di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.), e di natura aleatoria, attesa l'incertezza sui reciproci sacrifici delle parti (ed in particolare del soggetto finanziatore, che perde l'intera somma investita in caso di esito negativo della vertenza, laddove il soggetto finanziato, nell'ipotesi opposta, dovrà corrispondere al finanziatore una quota dei proventi della lite).

Pare, invece, di potersi affermare che il contratto in esame non presenti i requisiti di un contratto di mutuo, rispetto al quale difetta un suo elemento essenziale, rappresentato dall'obbligo di restituzione dell'importo finanziato (che verrà recuperato, unitamente alla percentuale riconosciuta sulla *res litigiosa*, soltanto in caso di esito vittorioso della lite), e nemmeno di un contratto di assicurazione, in quanto la prestazione del finanziatore non è

eventuale come quella della compagnia assicurativa, e il soggetto finanziato non paga un premio ma solo versa un importo eventuale, corrispondente ad una quota dei proventi della lite.

Si ritiene, inoltre, che non siano di ostacolo alla conclusione del contratto in esame le disposizioni di diritto interno che vietano il c.d. patto di quota lite (previsto dall'art. 13, comma 4, d. lgs. 247/2012), ovvero la cessione dei crediti litigiosi, in quanto applicabili soltanto a determinate categorie di soggetti (e cioè agli avvocati e, per la seconda fattispecie, anche ai soggetti specificamente indicati nell'art. 1261 c.c.).

L'operazione in esame può invece essere fonte di possibili conflitti di interesse, determinati dal fatto che con il finanziamento della lite un terzo soggetto si aggiunge al rapporto cliente – avvocato, tali da richiedere l'adozione di misure e cautele che rispettino o disciplinino (principalmente, ma non solo) l'indipendenza dell'avvocato rispetto alle scelte e strategie processuali da adottare nei confronti del cliente finanziato, nonché la libertà di quest'ultimo nello scegliere se transigere o meno la controversia.

Infine, merita di evidenziare l'utilizzo che dello strumento in esame potrebbe essere fatto nell'ambito delle procedure concorsuali, spesso caratterizzate dalla carenza di fondi per poter promuovere azioni attive nell'interesse della massa dei creditori (per esempio azioni revocatorie o di responsabilità degli organi sociali), ferma restando la possibilità per il soggetto finanziatore di acquistare tali azioni ai sensi dell'art. 106 l.f., ovvero nell'ambito di una proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 124, comma 4, l.f.

A conclusione di questo breve excursus è doveroso sottolineare che, in considerazione della novità dell'istituto nel nostro ordinamento, le superiori considerazioni sono lungi dal voler indicare dei punti fermi nella sua declinazione secondo il diritto interno, ed esprimono, pertanto, un'iniziale punto di vista, anche sulla scorta della letteratura in materia attualmente disponibile.

Leggi anche:

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2019-03-18/summit-verona-litigation-funding-procedure-concorsuali-154635.php>